

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2887 del 19/05/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ì</i> SOCIETÀ AGRICOLA POGGIOLINA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE FONDI AGRICOLI, SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA PROVINCIALE BAGNARA N. 171/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3001 del 19/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ AGRICOLA POGGIOLINA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE FONDI AGRICOLI, SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA **PROVINCIALE BAGNARA N. 171/1**.

#### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

- l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna in data 13/03/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG 50332/2025 del 17/03/2025 (Sinadoc n. 12666/2025), dalla **Società Agricola Poggiolina** (Partita IVA 02538840394), con sede legale in comune di Bagnara di Romagna, via Madonna n. 73/D, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di coltivazione di fondi agricoli, svolta in comune di **Lugo, Via Provinciale Bagnara n. 171/1**, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia

di tutela delle acque dall'inquinamento;

- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di coltivazione fondi agricoli;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 13/03/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 50332/2025 del 17/03/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 61778/2025 del 01/04/2025;
- con nota PG 71914/2025 del 15/04/2025 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 10/04/2025, e pertanto la documentazione risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 73898/2025 del 17/04/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere del servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PG 84138/2025 del 07/05/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Agricola Poggiolina** (Partita IVA 02538840394) per l'esercizio dell'attività di coltivazione fondi agricoli, da realizzare in comune Lugo, via Provinciale Bagnara n. 171/1, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della **Società Agricola Poggiolina** (Partita IVA 02538840394), con sede legale in comune di Bagnara di Romagna, via Madonna n. 73/D e attività di coltivazione fondi agricoli, in comune Lugo, via Provinciale Bagnara n. 171/1;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
  - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue reflue domestiche in acque superficiali.
4. DI DARE ATTO CHE
  - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
  - Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
5. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6

(sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. DI DARE ATTO che sono fatti salvi:
  - tutti gli atti di autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
  - il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA – AREA EST  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

## SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

### Condizioni

1. Le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio di cui al F.133, m.261 del catasto del comune di Lugo a servizio dell'azienda agricola e utilizzati da operatori agricoli dediti esclusivamente alla coltivazione di fondi agricoli;
2. le suddette acque subiscono un trattamento in un sistema costituito da un degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro batterico;
3. i manufatti, come dichiarato nella documentazione e descritto, sono così composti:
  - Degrassatori (2):  $V(D1)=V(D2)=165$  L, conformemente alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di 50 L/A.E., per manufatti fino a 350L;
  - Fossa Imhoff:  $V(FI)=1866$  L conformemente alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004". Secondo la scheda tecnica presentata dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 6 A.E.;
  - Filtro Batterico Anaerobico:  $V(FBA)=4750$  L, in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004", dove N=numero A.E., h=altezza del filtro di elementi in polipropilene ad elevata superficie specifica (nel caso specifico: 1,5 m), S=superficie del filtro (nel caso specifico: 2,9 m<sup>2</sup>). Secondo la scheda tecnica presentata dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 6 A.E.;

### Prescrizioni

- A. lo scarico indicato nella planimetria allegata deve avvenire nel rispetto:
  - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura,
  - dalle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche,
- B. nel caso di modifiche planimetriche non significative in seguito ad esigenze emerse in corso d'opera, il titolare dovrà comunicarle all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente dichiarando che le stesse rispettano comunque le norme tecniche del Regolamento di Fognatura e che non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue provenienti dall'insediamento; la planimetria aggiornata sarà recepita formalmente come parte integrante dell'autorizzazione e sostitutiva dell'allegato di pari oggetto;
- C. devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti, garantendo il mantenimento delle servitù di scolo in essere a favore di terzi;
- D. la pulizia dei corpi recettori è a carico dell'intestatario dell'autorizzazione;
- E. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
- F. lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali, né modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ;

- G. gli scarichi e il punto di prelievo devono essere resi accessibili, anche attraverso opportuni interventi di manutenzione, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione; l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- H. l'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
- I. il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;
- J. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate in funzione del dimensionamento degli stessi secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice;
- K. è fatto obbligo di conservare ogni documento attestante gli interventi di manutenzione periodica dei manufatti della linea di depurazione da mostrare all'autorità competente in caso di controlli;
- L. entro 6 mesi dalla data di rilascio della presente AUA da parte del SUAP competente va adeguata la rete fognaria alla configurazione di cui alla planimetria allegata;
- M. l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico: in caso di subentro dovrà esserne richiesta voltura, nel rispetto della condizione di non aver apportato modifiche alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue;
- N. la responsabilità conseguente all'eventuale inosservanza delle suddette disposizioni è del titolare dell'autorizzazione allo scarico: l'autorizzazione può essere revocata in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e del Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura.
- O. Si ricorda altresì l' art.21 - costruzione di una nuova fognatura del Regolamento per il servizio di Fognatura: "Qualora venga costruita una fognatura nuova o ristrutturata quella in essere, i proprietari degli stabili preesistenti al nuovo manufatto dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuta esecuzione dei predetti lavori, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognante."
- P. la planimetria della rete fognante - "PLANIMETRIA RETE FOGNARIA INTEGRAZIONE SCALA 1:200 10/04/2025 F.133 MAPP.261-266" - costituisce parte integrante della presente AUA.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**